

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) n. .../... DELLA COMMISSIONE
del [...]

concernente un regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, al fine di garantire il proseguimento dell'attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹ (in prosieguo "regolamento di base"), ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione² (in prosieguo: "regolamento della Commissione"), ed in particolare l'articolo 2 e i punti 21A.173(b)(2) e 21A.184 dell'allegato (Parte 21),

considerando quanto segue:

- (1) Gli aeromobili soggetti alle disposizioni del regolamento di base devono essere in possesso di un certificato di aeronavigabilità o di un permesso di volo conformemente al regolamento della Commissione prima del 28 marzo 2007; si tratta della data ultima, specificata dall'articolo 56 del regolamento di base, oltre la quale gli Stati membri non possono esercitare attività in materia di progettazione che rientrano nella responsabilità dell'Agenzia; in assenza di tale certificato o permesso di volo non sono autorizzati ad essere utilizzati ulteriormente da operatori comunitari nel territorio degli Stati membri.
- (2) Il regolamento della Commissione imponeva all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso: "l'Agenzia") di determinare prima del 28 marzo 2007 il progetto approvato, necessario ai fini del rilascio dei certificati di aeronavigabilità o dei permessi di volo, per taluni aeromobili registrati negli Stati membri al

¹ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

² GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione dell'8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione, ai quali non era possibile applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a); tale determinazione non ha potuto essere effettuata per mancanza di assistenza da parte dei progettisti di tali prodotti.

- (3) Mentre i certificati di aeronavigabilità permanenti devono essere rilasciati solo quando l'Agenzia sia stata in grado di approvare il loro progetto a seguito di una valutazione tecnica del prodotto, i certificati di aeronavigabilità limitata possono essere rilasciati per un periodo di tempo limitato al fine di consentire il proseguimento dell'attività di molti di tali aeromobili e di permettere all'Agenzia di esaminarne il progetto; tali certificati di aeronavigabilità limitata devono essere rilasciati sulla base di apposite specifiche di aeronavigabilità, come previsto dalle disposizioni degli articoli 5, paragrafo 3, lettera b), e 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e del punto 21A.184, del regolamento della Commissione; l'adozione di tali specifiche da parte dell'Agenzia non è più possibile prima del 28 marzo 2007.
- (4) Poiché quanto precede è stato realizzato per la maggior parte degli aeromobili in possesso di un certificato di omologazione del tipo rilasciato da uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, è possibile determinare un progetto approvato con riferimento a quello dello Stato di progettazione; tale determinazione sarà effettuata solo per gli aeromobili nei confronti dei quali gli Stati membri abbiano rilasciato certificati di aeronavigabilità di cui al regolamento della Commissione, con esclusione dei certificati di aeronavigabilità limitata e dei permessi di volo; è necessario inoltre garantire che riguarda solo gli aeromobili per i quali l'autorità competente dello Stato di progettazione si impegni, attraverso un accordo preliminare, ad assistere l'Agenzia nell'assicurare la sorveglianza continua del progetto approvato così determinato.
- (5) La determinazione del progetto approvato richiede una modifica dell'articolo 2 del regolamento della Commissione; tale modifica renderebbe l'articolo di difficile comprensione; è necessaria una riformulazione dell'articolo in questione.
- (6) L'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento della Commissione concerne esclusivamente gli aeromobili ai quali era stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo; per una serie di aeromobili ai quali è applicabile la misura basata sul criterio del mantenimento dei diritti acquisiti specificata nell'articolo in questione non è mai stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo perché siffatto documento non era richiesto dalle norme ICAO applicabili all'epoca in cui erano stati progettati e certificati; è necessaria una precisazione per garantire che a tali aeromobili si possa continuare a rilasciare un certificato di aeronavigabilità.
- (7) L'esame del presente caso ha rivelato l'esistenza di un errore redazionale nel punto 21A.173(b)(2), e nel punto 21A.184, che si riferiscono a "particolari specifiche di certificazione" anziché ad "apposite specifiche di aeronavigabilità" di cui agli articoli 5, paragrafo 3, lettera b), e 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base; il testo deve quindi essere modificato per evitare confusione e incertezza giuridica.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall’Agenzia³ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (10) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è sostituito dagli articoli seguenti:

“Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nella parte 21.
2. In deroga al paragrafo 1, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H ed I della parte 21.
3. Laddove nella parte 21 si faccia riferimento all’applicazione e/o all’osservanza delle disposizioni della parte M e tale parte non sia in vigore, si applicheranno le norme nazionali corrispondenti.

Articolo 2 bis

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati di omologazione del tipo supplementari e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro di allora, si applicano le seguenti disposizioni:
 - (a) Tale prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento laddove:

³ Parere n. 5/2005.

⁴ [Non ancora pubblicato]

- (i) la sua base di certificazione di omologazione fosse costituita:
- dai fondamenti della certificazione dell'omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA; oppure
 - per gli altri prodotti, dalla base di certificazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, qualora lo Stato di progettazione fosse:
 - uno Stato membro, a meno che l'Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo i codici di aeronavigabilità utilizzati e l'esperienza di servizio, determini che tale premessa di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base e dal presente regolamento; oppure
 - uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, od un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base ai regolamenti di aeronavigabilità dello Stato di progettazione, a meno che l'Agenzia non determini che tali codici di aeronavigabilità od esperienze di assistenza del sistema di sicurezza di tale Stato della progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base e dal presente regolamento;
 - l'Agenzia effettuerà una prima valutazione dell'implicazione delle due disposizioni suddette al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento.
- (ii) i requisiti per la protezione ambientale fossero quelli elencati nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;
- (iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili fossero quelle dello Stato di progettazione.
- (b) Il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di un singolo Stato membro prima del 28 settembre 2003, si riterrà approvato ai sensi del presente regolamento, quando:
- (i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione del tipo a cui si fa riferimento nel paragrafo (a);
 - (ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione del tipo erano state approvate;
 - (iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse od adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione.
- (c) L'Agenzia stabilisce il certificato di omologazione per i prodotti non corrispondenti a quanto previsto dal paragrafo a) prima del 28 marzo 2007.
- (d) L'Agenzia stabilisce la scheda tecnica acustica del certificato di omologazione per tutti i prodotti coperti dal paragrafo a) prima del 28 marzo 2007. Fino a tale determinazione, gli Stati membri possono continuare a rilasciare certificati acustici secondo le normative nazionali applicabili.

2. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA od alle procedure nazionali applicabili e con riferimento ai cambiamenti ai prodotti proposti da persone diverse dal detentore del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, in cui il certificato supplementare di omologazione del tipo od i cambiamenti erano validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione del tipo od i cambiamenti siano stati emessi in conformità al presente regolamento.
3. Con riferimento ai prodotti per i quali fosse in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003:
 - (a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
 - (b) non si applicano i punti 21A.15(a), (b) e (c) della parte 21;
 - (c) in deroga al punto 21A.17(a) della parte 21, la base per la certificazione di omologazione del modello è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell'approvazione;
 - (d) gli accertamenti di conformità compiuti secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21, titolo A, paragrafo 20, lettere a) e b), della parte 21.
4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, od equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era compiuto all'epoca in cui il certificato di omologazione viene definito conformemente al presente regolamento:
 - (a) qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato verrà utilizzato come riferimento;
 - (b) non si applica il punto 21A.93 della parte 21;
 - (c) le specifiche di certificazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA od, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;
 - (d) gli accertamenti della conformità realizzati secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.103(a)(2) e (b) della parte 21.
5. Con riferimento ai certificati di omologazione del modello supplementare per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione del tipo supplementari; e con riferimento altresì alle principali modifiche ai prodotti, proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili:
 - (a) qualora un processo di certificazione fosse stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato verrà utilizzato come riferimento;

- (b) non si applicano i punti 21A.113(a) e (b) della parte 21;
 - (c) la certificazione di base applicabile sarà quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o della principale approvazione del cambiamento;
 - (d) gli accertamenti di conformità compiuti secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi a quanto stabilito al punto 21A.115(a) della parte 21.
6. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, od equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di maggiore entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all'epoca in cui il certificato di omologazione viene determinato in conformità al presente regolamento, gli accertamenti di osservanza compiuti in conformità alle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.433(a) della parte 21.
7. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione fissato secondo il paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.

Articolo 2 ter

Proseguimento dell'attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri

1. Con riferimento ad un aeromobile al quale non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 bis e nei cui confronti sia stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità prima del 1° luglio 2006 da parte di uno Stato membro, e che risultava presente nel registro di detto Stato membro a quella data, le apposite specifiche di aeronavigabilità si ritengono emanate in conformità del presente regolamento laddove:
- (a) le apposite specifiche di aeronavigabilità applicabili siano la scheda tecnica di omologazione e la scheda tecnica acustica del certificato di omologazione del tipo, o documenti equivalenti, dello Stato di progettazione, a condizione che lo Stato di progettazione abbia concluso con l'Agenzia un accordo preliminare ai fini del mantenimento dell'aeronavigabilità del progetto di detto aeromobile;
 - (b) i requisiti per la protezione ambientale siano quelli elencati nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili all'aeromobile;
 - (c) le direttive di aeronavigabilità applicabili siano le informazioni obbligatorie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dello Stato di progettazione.
2. Le apposite specifiche di aeronavigabilità di cui al paragrafo 1 consentono il proseguimento del tipo di attività per le quali l'aeromobile è attualmente autorizzato e sono valide fino al 28 marzo 2012, a meno che non siano sostituite da un'approvazione di progettazione e ambientale rilasciata dall'Agenzia in conformità del presente regolamento.

Articolo 2 quater

Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze

1. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.
2. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione od autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003:
 - (a) qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato sarà utilizzato come riferimento;
 - (b) non si applica il punto 21A.603 della parte 21;
 - (c) i requisiti relativi ai dati applicabili ai sensi del punto 21, titolo A, paragrafo 605, della parte 21 sono quelli stabiliti dallo Stato membro in questione, alla data di richiesta dell'approvazione o dell'autorizzazione;
 - (d) gli accertamenti di conformità compiuti dallo Stato membro interessato si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.606, (b), della parte 21.”

Articolo 2

Le parole “particolari specifiche di certificazione di” ai punti 21A.173(b)(2) e 21A.184, sono sostituite dalle parole “apposite specifiche di aeronavigabilità”.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione
Membro della Commissione*